

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica» (1529)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 4 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC)	4
DEL NOCE (DC), relatore alla Commissione ...	1, 3, 5
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	4, 5
SCOPPOLA (DC)	3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 12,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica» (1529)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso. Prego il relatore, senatore Del Noce, di riepilogare brevemente la sua relazione.

DEL NOCE, relatore alla Commissione. Per comprendere il significato del disegno di legge al nostro esame è necessario richiamare la legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica. Dal 1976 ad oggi sono stati scritti innumerevoli documenti relativi al funzionamento di questo Istituto. Non ritengo utile leggere questi documenti nel corso della discussione, soprattutto perchè ritengo che la sostanza del problema si riduca al fatto che l'Istituto nazionale di alta matematica non è in grado di funzionare con il contributo annuo dello Stato di 75.000.000 di lire. L'Istituto stesso ha ripetutamente chiesto un aumento di questo contributo. Il Ministero della pubblica istruzione si è dichiarato favorevole all'accoglimento di tale richiesta,

mentre il Ministero del tesoro — a mio parere inspiegabilmente — si è dichiarato contrario alla suddetta richiesta, che personalmente ritengo più che ragionevole. L'Istituto nazionale di alta matematica si è perciò trovato nella materiale impossibilità di funzionare; infatti il contributo annuo dello Stato di 75.000.000 di lire è del tutto inadeguato: è sufficiente a coprire soltanto il 43 per cento delle spese per il trattamento economico del personale amministrativo dell'Istituto.

Nell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 257, è previsto che il comitato direttivo dell'Istituto è complessivamente composto da undici membri, di cui otto eletti dai professori universitari di discipline matematiche e tre assegnati all'Istituto stesso con decreto ministeriale e per la durata di un quinquennio. L'articolo 15 dello statuto dell'ente stabilisce inoltre che il trattamento economico di questi tre docenti deve gravare sul bilancio dell'ente stesso. Anche per questi motivi l'Istituto di alta matematica si è trovato nell'impossibilità di funzionare e si è pensato, quindi, di ovviare al problema con un provvedimento legislativo.

Nel disegno di legge al nostro esame, infatti, viene anzitutto modificato l'articolo 3 della legge n. 257. Il comitato direttivo è composto non più da undici ma da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto tra i professori ordinari di discipline matematiche. Sono stati perciò eliminati i tre membri che venivano designati con decreto ministeriale.

Debbo però confessare alla Commissione che a mio parere il significato del secondo capoverso del primo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge è veramente oscuro. In questo capoverso si afferma che «Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente». In base a quanto affermato in questa norma alcuni professori ordinari di discipline matematiche potrebbero essere esclusi dal comitato direttivo. A mio parere non è possibile che un decreto ministeriale operi una simile esclusione, anche perché nella legge in vigore tutti i professori ordinari di discipline matematiche hanno diritto di

voto. Non possono crearsi equivoci su un punto così delicato.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 257. In esso si prevede che il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto dal presidente dell'Istituto; dai due vice-presidenti; da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; da un rappresentante del Ministero del tesoro; da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato. Tutti questi membri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta. A mio parere questo articolo non si discosta molto dal precedente articolo 5 della legge n. 257.

L'articolo 4, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 257, prevede che «Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione». Non credo che questo articolo possa generare particolari perplessità.

L'articolo 5 tende a sopprimere l'articolo 10 della legge n. 257 che faceva riferimento ai tre professori di ruolo assegnati all'Istituto con decreto ministeriale.

Complessivamente, come si evince dal testo del provvedimento, il problema dell'Istituto è principalmente di carattere economico. Il Presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica ha inviato una lettera alla nostra Commissione in cui afferma che il disegno di legge al nostro esame contiene delle modifiche semplici ma essenziali per il corretto funzionamento dell'Istituto stesso. Egli ha ribadito che il contributo annuo dello Stato di 75.000.000 di lire, previsto nella legge n. 257 del 1976, è attualmente insufficiente anche per la copertura delle spese relative al personale amministrativo di ruolo dell'Istituto, sottolineando che il ruolo è composto da soli sei dipendenti, che nel 1985 le spese per il funzionamento dell'Istituto hanno raggiunto i 155 milioni e che fino a questo momento l'Istituto è riuscito a far fronte alla situazione con contributi straordinari e con convenzioni erogate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Ha aggiunto che,

per rendere possibile un corretto funzionamento dell'Istituto, è importante modificare al più presto l'importo del contributo annuo dello Stato adeguandolo alle reali esigenze dell'ente. Il presidente Pucci ha ricordato, in particolare, che il Ministero della pubblica istruzione aveva predisposto un disegno di legge che prevedeva, fra l'altro, un adeguamento del contributo dello Stato, ma che per l'opposizione del Tesoro questa parte del disegno di legge è stata eliminata.

Oltre a questa lettera, ci sono pervenute dall'Istituto alcune proposte di modifica. La prima delle due proposte di norme aggiuntive recita: «Il contributo annuo dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 5 maggio 1976, n. 257, verrà fissato annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di bilancio». Quanto alla seconda, è così formulata: «L'Istituto nazionale di alta matematica di Roma accede ai finanziamenti, di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163».

Credo che le proposte formulate dall'Istituto siano ragionevoli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero innanzitutto sottolineare che se accogliamo le proposte dell'Istituto, dovremmo rinviare il disegno di legge alla Commissione bilancio. Mi permetto di suggerire invece di approvare il testo così com'è, in quanto consente all'Istituto di migliorare la sua attività, rendendola meno costosa. È certamente auspicabile quanto ha scritto il presidente Pucci, però la mia preoccupazione è che per cercare il meglio si rischi di rinunciare al bene, che nella fattispecie è costituito dall'approvazione di questo modesto disegno di legge, il quale, sotto l'aspetto morale, è senz'altro pregevole: da quando mi trovo in Parlamento è la prima volta che affronto un disegno di legge, oltretutto ispirato dall'Istituto al quale si riferisce, che propone norme moralizzatrici e che si concretano in un beneficio per il bilancio dello Stato; in esso infatti si propone l'abolizione dell'articolo 10

della legge relativa all'Istituto di alta matematica nel quale è previsto il comando di tre insegnanti universitari presso l'Istituto stesso, insegnanti che dunque vengono dispensati dall'insegnamento. Ebbene, l'Istituto di alta matematica ha il coraggio di proporre che tale articolo venga soppresso e questa soppressione comporterà per il bilancio un'economia pari allo stipendio di tre professori universitari di matematica. Tutto ciò è dunque pregevole, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando. Inoltre, l'Istituto propone che il Comitato scientifico venga ridotto a otto membri con l'abolizione di tre membri, riducendo così anche il costo di questo organo. Tanta modestia io credo vada premiata.

In secondo luogo, non condivido l'interpretazione data dal relatore all'articolo 2, che invece a me pare abbastanza chiaro. L'articolo 2 nel secondo dei commi sostitutivi dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 257, afferma tra l'altro che il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta l'elenco delle discipline previste nello stesso articolo e ciò dopo aver fatto nel primo di tali commi riferimento a «professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani». Ora, è indispensabile una certa indeterminatezza per ciò che riguarda le discipline matematiche perché effettivamente, oggi, la matematica si può dire che entri nei più disparati campi e dunque si tratta secondo me di una norma di prudenza.

DEL NOCE, relatore alla Commissione. Io ritengo che può esserci ambiguità, ad esempio, nelle discipline letterarie, mentre per quelle matematiche non credo sia possibile.

SCOPPOLA. È necessario tener conto di nuove specializzazioni per le quali mantenere la possibilità dell'inserimento nell'elenco previsto. Cioè, la preoccupazione è che alcune specializzazioni matematiche rischino di essere escluse e al fine di evitare questa eventualità occorre che il decreto del Ministro — di cui al secondo dei commi sostitutivi proposti dall'articolo 2 — venga determi-

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

nato sulla base del parere del Consiglio universitario nazionale in modo tale che l'elenco delle discipline risulti costantemente aggiornato. Questo è il senso della norma.

PRESIDENTE. Mi viene in mente un esempio. Recentemente ho assistito alle vicende dei raggruppamenti per il concorso ad associato. In detti raggruppamenti è prevista la biomatematica: questa materia deve essere inserita oppure no tra le discipline matematiche?

SCOPPOLA. Condivido quanto detto dal senatore Del Noce relativamente allo sforzo che dovrebbe essere fatto in sede legislativa e amministrativa per ampliare lo stanziamento, assolutamente al di sotto delle esigenze dell'Istituto che — va sottolineato — gode di alto prestigio scientifico, che è nato sotto il nome di Severi e che è uno degli istituti scientifici italiani di maggior pregio. Il finanziamento è assolutamente irrilevante rispetto alla posizione dell'Istituto ed ai suoi compiti. Mi chiedo, e vorrei chiedere al Governo, se veramente le modifiche suggerite dall'Istituto, e che in sostanza ne comporterebbe l'inserimento nell'elenco degli istituti finanziati dal Ministero sulla base delle disponibilità e di una distribuzione annuale delle risorse, siano veramente tali da richiedere un rinvio alla Commissione bilancio in quanto non verremmo a fissare un onere, ma a stabilire un meccanismo di possibile aggiornamento sulla base delle risorse di anno in anno destinate al Ministero della pubblica istruzione per questo settore. Mi chiedo dunque se dal punto di vista procedurale non potremmo accogliere l'ipotesi prospettata dal relatore Del Noce senza intaccare il principio della competenza della Commissione bilancio in materia finanziaria.

È una richiesta di chiarimento che rivolgo al Presidente e al rappresentante del Governo.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo di poterle rispondere affermativamente, senatore Scoppola, e a maggior ragione perchè le variazioni di spesa in aumento e in diminuzione, senz'al-

tro quelle in aumento, che la Commissione volesse adottare seguendo il parere del relatore, comporterebbero addirittura che per il futuro queste siano vincolate in un certo senso al parere delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera. Quindi, rifacendomi all'invito che mi è sembrato di poter cogliere nelle parole del Presidente, vorrei pregare gli onorevoli senatori di approvare il disegno di legge così com'è, affinché possa entrare in vigore al più presto.

PRESIDENTE. La Camera ha sottolineato l'urgenza della sua approvazione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Suggestirei magari di accogliere, se la Commissione lo riterrà opportuno, il parere della Commissione affari costituzionali, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 3, leggendo il quale non si capisce — l'ho confessato anche in sede di Commissione affari costituzionali — di chi sia la competenza della nomina del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Secondo me, si tratta semplicemente di una svista; infatti, nell'articolo 5 della legge originaria cui il testo fa riferimento è specificato che è il Ministro della pubblica istruzione a procedere a tale nomina.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel testo in esame, invece, non viene specificato, per cui rivolgo alla Commissione l'invito ad inserire tale riferimento come suggerito dalla Commissione affari costituzionali.

BOGGIO. Signor Presidente, è qualità delle persone di buon senso — e io credo di rientrare tra queste — cogliere immediatamente le sfumature ed adeguarsi alle posizioni più ragionevoli, perciò non insisto nel sostenere proposte autorevolmente avanzate da altri colleghi. Vorrei però pregare la Commissione di ricordarsi, magari fra qualche mese, che esiste il problema di dare un vigoroso sostegno a questo Istituto. Io per caso lo conosco molto a fondo, avendo origini comuni con il

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

fondatore, professor Severi, ed avendo avuto più volte occasione di parlare con persone molto qualificate, già vicine al professor Severi, le quali mi hanno illuminato sulla eccezionale importanza di questa istituzione. Perciò, quando ho preso visione del disegno di legge, mi sono compiaciuto del fatto che se ne parlasse finalmente in termini migliorativi. Credo che quella trattata sia una materia che cresce di importanza ogni anno in relazione alle attività del futuro: la matematica, infatti, ha uno sviluppo eccezionale nella nostra era. Già essa fu nell'antichità, ed è sempre stata, una materia di eccezionale importanza; ora lo diventa sempre di più.

Ed allora, in considerazione di queste modestissime osservazioni da me fatte e delle cognizioni che ognuno di noi ha in merito ai pregi di questo Istituto, dobbiamo cercare di aiutarlo quanto più è possibile e, per il momento, ciò significa seguire il saggio consiglio del Presidente — e ad esso intendo uniformarmi *toto corde* —; ma se ci ricorderemo in futuro (e sono sicuro che il Presidente ed i membri della Commissione hanno particolare sensibilità per cogliere l'importanza della istituzione stessa) di dare un ulteriore contributo, credo che faremo opera utile al suo sviluppo.

PRESIDENTE. Accolgo questo appello, che condivido perfettamente, però intanto ritengo che la Commissione farà opera utile approvando il disegno di legge in discussione nei tempi più brevi possibili.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DEL NOCE, relatore alla Commissione. Ritengo anch'io che il suo consiglio sia saggio, signor Presidente; vorrei esprimere inoltre apprezzamento per l'unanimità dei pareri favorevoli dei componenti la Commissione.

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anch'io vorrei esprimere, a nome del Governo, soddisfazione per l'unanimità dei consensi; ribadisco inoltre il parere favorevole del Governo all'approvazione del testo in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Alla legge 5 maggio 1976, n. 257, sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.

Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.

È approvato.

Art. 2.

All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

«Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente».

All'articolo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità».

È approvato.

Art. 3.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

- b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
 c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
 d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
 e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti».

Accogliendo il suggerimento della Commissione affari costituzionali, propongo un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma del nuovo testo che si propone, dopo le parole: «Il consiglio di amministrazione», le altre: «, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione,».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3, nel testo emendato e con una correzione di carattere puramente formale al primo capoverso, risulta così formulato:

Art. 3.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
 b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
 c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
 d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti».

È approvato.

Art. 4.

Il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione».

È approvato.

Art. 5.

L'articolo 10 è soppresso.

È approvato.

Art. 6.

Al primo comma dell'articolo 12 è soppresso l'inciso: «, anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto,».

È approvato.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità

7^a COMMISSIONE

69° RESOCONTO STEN. (6 febbraio 1986)

di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1976, n. 257, saranno apportate le necessarie modifiche al vigente statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO